



Tribunale di Barcellona P.G. PROT. 3262

Presidenza

DECRETO N. 56

Modifica distribuzione affari settore penale

Preso atto della proposta di modifica tabellare depositata dal Presidente di Sezione (che si allega alla presente) condivisa con i magistrati del settore penale;

rilevato che, su una pianta organica di 11 magistrati onorari, in atto ne sono in servizio solo 6, a seguito di cessazioni e rinunce;

che, tra l'altro, sono venuti a mancare il GOP dott.ri Manca e Fiocco, già assegnati al settore penale;

che le richieste di copertura dei posti vacanti, ad oggi, sono rimaste inesitate dal C.S.M.;

che, in ogni caso, eventuali magistrati onorari nominati successivamente all'agosto 2017 non potrebbero essere – quanto meno nell'immediato – titolari di ruolo esclusivo;

che gli interPELLI informali presso i magistrati onorari in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace, ai fini di eventuale applicazione presso l'ufficio del processo in ambito penale, hanno dato esito negativo, con conseguente impossibilità di dare attuazione (allo stato) a quanto programmato con il decreto di variazione tabellare n. 62/2022 (si prevedeva, in particolare, la possibilità di riattivare il ruolo 7bis mediante applicazione di giudice onorario in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace, con un sistema di deleghe alla trattazione di specifici procedimenti);

che, in conseguenza del venir meno del dott. Fiocco, e della conseguente redistribuzione dei procedimenti (pendenti e di nuova assegnazione) relativi al ruolo assegnato allo stesso, si è registrato un incremento delle pendenze sui ruoli 5bis e 6bis (assegnati ai GOP dott.ri Abate e Mannuccia) ed un volume di sopravvenienze superiori alla capacità di smaltimento;

che, di contro, grazie alla elevata produttività garantita dai magistrati titolari dei ruoli 1 e 2 dell'ufficio Gip/Gup, le pendenze presso tale ufficio sono state pressochè completamente azzerate e, contemporaneamente, si è registrata una riduzione delle sopravvenienze (ancorchè, allo stato, non sia possibile dire quanto detta riduzione sarà confermata per il futuro);

che, parimenti, si è registrata una notevole riduzione delle pendenze presso il collegio penale;

che, pertanto, appare condivisibile la proposta del presidente di sezione di modifica dell'assetto attuale, così schematizzata:

- Soppressione del ruolo 3 Gip/Gup assegnato al presidente di sezione;
- revoca dell'esenzione dalle assegnazioni collegiali al presidente di sezione (in atto in misura pari al 50%);
- istituzione del ruolo 3, quale ruolo predibattimentale, con riferimento alle materie di competenza dei giudici onorari, con attribuzione dello stesso al presidente di sezione;
- distribuzione dei procedimenti esitati dall'udienza predibattimentale del ruolo 3 tra i magistrati professionali titolari dei ruoli 4,5,6,7
- correzioni nel numero di procedimenti da fissare per singola udienza
- gestione della fase transitoria.

p.q.m.

la tabella di organizzazione dell'ufficio è modificata come segue:

- è inserito il seguente:

§ 4.3.8 È istituito, altresì, il ruolo monocratico denominato ruolo 3. Dello stesso è titolare il presidente di sezione. Tale ruolo è destinato esclusivamente alla trattazione di udienza predibattimentale.

- il §§ 4.5.4 è modificato come segue:

4.5.4 Sono ripartiti in ragione di 1/3 – 1/3 – 1/3 tra i RUOLI 3, 5bis e 6bis, tutti i processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) diversi da quelli di cui al § 4.5.3.

- il §§ 4.5.5 è abrogato

- il § 4.8.3 è modificato come segue:

4.8.3 I processi provenienti da udienza preliminare o da decreto di giudizio immediato sono assegnati ai ruoli monocratici 4, 5, 6 e 7, secondo il rapporto 1-1-1-1, a rotazione per categorie di procedimenti: CATEGORIA A)= procedimenti per delitti di cui agli artt. 572 c.p., 589 c.p., 612 c.p.; CATEGORIA B)= processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare; CATEGORIA C)= processi per altri reati. I nuovi processi vanno assegnati alla prima udienza utile mensile destinata allo smistamento; nell'ipotesi in cui detta udienza sia in giornata festiva, i procedimenti saranno fissati alla prima udienza successiva utile del giudice. Ciascuna prima udienza può ricevere non più di nove nuovi processi di cui un massimo di due processi della categoria a) ed un massimo di cinque processi della categoria c); una volta saturata l'udienza, i nuovi processi vengono fissati all'udienza di smistamento successiva. I processi della categoria b) sono assegnati alla prima udienza utile di smistamento. Nella ipotesi di emissione di decreto di rinvio a giudizio o di decreto di giudizio immediato con imputati sottoposti a misura custodiale, ove la prima udienza utile utilizzata con il criterio sopra indicato dovesse essere non compatibile con i termini custodiali, il GUP dovrà contattare il giudice cui il procedimento deve essere attribuito in base ai criteri di assegnazione tabellare, il quale provvederà eventualmente ad individuare altra udienza, temporalmente più vicina, nella quale fissare il procedimento.

- il § 4.8.9 è modificato come segue:

4.8.9 I processi per reati a citazione diretta attribuiti alla cognizione del giudice onorario sono assegnati, direttamente, ai RUOLI 3, 5 bis e 6 bis, nel rapporto 1-1-1 in ordine di numero registro notizie di reato, a rotazione. In caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputati o più di 10 imputazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente

simmetrica riduzione del numero di procedimenti massimi fissabili per udienza. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile in misura non superiore a 30 per ciascuna prima udienza. Saturata l'udienza, si passa all'udienza di smistamento successiva.

➤ il § 4.8.10 è modificato come segue:

4.8.10 Con riferimento ai processi assegnati per la comparizione predibattimentale al ruolo 3, in esito all'udienza predibattimentale, i processi che devono proseguire per il dibattimento sono distribuiti sui ruoli 4, 5, 6 e 7, nel rapporto 1-1-1-1, in ordine di numero di registro notizie di reato, a rotazione, a partire dal ruolo successivo all'ultima assegnazione. In caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputati o più di 10 imputazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica riduzione del numero di procedimenti massimi fissabili per udienza. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile in misura non superiore a 30 per ciascuna prima udienza relativamente ai RUOLI 5bis e 6bis. Saturata l'udienza, si passa all'udienza di smistamento successiva. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile, in misura non superiore a 10 per ciascuna prima udienza relativamente ai RUOLI 4, 5, 6 e 7. Saturata l'udienza, si passa all'udienza di smistamento successiva.

➤ il § 4.8.11 è modificato come segue:

4.8.11 Con riferimento ai processi assegnati per la comparizione predibattimentale ai RUOLI 5BIS e 6BIS, in esito all'udienza predibattimentale, quando il processo deve proseguire per il dibattimento, questo è assegnato al giudice onorario titolare del ruolo avente numero immediatamente superiore a quello del giudice che ha trattato l'udienza predibattimentale; se quest'ultimo è titolare del RUOLO avente numero più alto (allo stato 6bis), il processo è assegnato per il dibattimento al titolare del RUOLO avente numero più basso (allo stato 5bis). Il processo è rinviato per la trattazione dibattimentale all'udienza indicata dal giudice destinatario, secondo il calendario che verrà preventivamente formato dallo stesso in conformità alle direttive del presidente di Sezione.

➤ il § 4.8.13 è modificato come segue:

4.8.13 I nuovi procedimenti di competenza del collegio sono assegnati, dal Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 159 della Circolare, ai tre componenti del collegio al più tardi per l'udienza di cui all'art. 484 c.p.p. Il giudice nominato relatore è, di regola, anche estensore della sentenza. I procedimenti sono assegnati in ragione di uno ciascuno, a rotazione.

➤ è inserito il § 4.8.18:

4.8.19 Nell'eventualità in cui all'ufficio per il processo presso il settore dibattimentale venga coassegnato un giudice onorario in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace con assegnazione allo stesso del RUOLO 7-bis, i procedimenti pervenuti su RUOLI 4, 5, 6 e 7 in esito all'udienza predibattimentale di cui al § 4.8.10, previa valutazione di non complessità, potranno essere delegati dai giudici professionali, per la trattazione e definizione, al GOP titolare del ruolo 7-bis. In tal caso, in esito alla prima udienza e previa formazione del calendario per il processo, gli stessi saranno rinviati dinanzi al titolare del ruolo 7-bis.

➤ Il § 4.14 è sostituito come segue:

4.14 UDIENZE

4.14.1 Le udienze hanno inizio, di norma, alle ore 9,00 e si concludono, di norma, entro le ore 19,00.

4.14.2 Il collegio tiene 8 udienze ordinarie mensili: due per ciascuna delle tre composizioni. Ciascun collegio può fissare una ulteriore udienza straordinaria mensile.

4.14.3 I ruoli 4, 5, 6 e 7 tengono cinque udienze mensili

4.14.4 I ruoli 5bis e 6 bis tengono sette udienze mensili.

4.14.5 Il ruolo 8 tiene una udienza nei mesi di marzo e settembre

4.14.6 Il ruolo 8 bis tiene tre udienze al mese

4.14.7 In ragione delle gravi carenze di personale e della pressochè assoluta impossibilità di garantire la presenza del personale di cancelleria oltre il normale orario, la gestione delle udienze segue le indicazioni di cui alla nota del 25/10/2016, al decreto n. 73 del 9/12/2020 e del 21/9/2023. Pertanto: a) i magistrati addetti al settore penale non fisseranno udienze straordinarie se non in casi assolutamente eccezionali (quali la imminente scadenza dei termini cautelari di fase, o la necessità di definire procedimenti per esigenze organizzative) e sempre con il coordinamento del sig. presidente di Sezione e d'intesa con il personale di Cancelleria e con la Dirigenza Amministrativa; b) i magistrati addetti al settore penale non prolungheranno le udienze penali (ivi compresa la camera di consiglio) oltre il consueto orario di lavoro e, comunque, oltre le ore 18,00, se non in casi assolutamente eccezionali (quali la imminente scadenza dei termini cautelari di fase, o la necessità di definire procedimenti per esigenze organizzative); c) i magistrati addetti al settore penale, in tutti i casi in cui sia prevedibile una camera di consiglio non istantanea e un'udienza che possa protrarsi al pomeriggio, onde non gravare con i tempi della camera di consiglio sull'organizzazione del personale di Cancelleria ed evitare lunghe attese ai difensori, al pubblico ministero ed alle parti, valuteranno l'opportunità di disporre il rinvio del processo, immediatamente dopo le conclusioni di tutte le parti, ad una udienza immediatamente successiva per "eventuali repliche". All'apertura di tale udienza, sentite le parti circa le eventuali repliche, i magistrati procederanno alla camera di consiglio ed alla conseguente lettura del dispositivo.

4.14.8 Le udienze ordinarie nel settore penale seguono il seguente schema, nel quale sono indicate le aule di udienza (A, D o F), nonché le prime udienze, [P] o [Pd], destinate allo smistamento, rispettivamente per i processi da udienza preliminare ed a citazione diretta.

UDIENZE

| | ruolo 1 (collegio) P _S MS | ruolo 2 (collegio) P _S GP | ruolo 3 (Orifici) | ruolo 4 (Polimemi) | ruolo 5 (Murabito) | ruolo 6 (Genovese) | ruolo 7 (Spina) | ruolo 5bis (Mannuccia) | ruolo 6 bis (Abate) | ruolo 7bis |
|--------------|---|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1° lunedì | A | | | F[Pd] | | D | | | | |
| 1° martedì | | | | | | | | A | D | |
| 1° mercoledì | | | | F | D | | A[Pd] | | | |
| 1° giovedì | A | | | | | | | | D | |
| 1° venerdì | | | | | | D | | F | | |
| 2° lunedì | A[P] | | | | | | | | | |
| 2° martedì | | | | D | A[Pd] | | F | | | |
| 2° mercoledì | | | | | | A[Pd] | | | D | |
| 2° giovedì | A | | | D | | | | F[Pd] | | |
| 2° venerdì | | | | | | A | | | D[Pd] | |
| 3° lunedì | | A[P] | | | | | | | | |
| 3° martedì | | | | | D | | A | F | | |
| 3° mercoledì | | | D[Pd] | A[P] | | | | | D | |
| 3° giovedì | | | | | D | | F | | | |
| 3° venerdì | | A | | | | | | F | | |
| 4° lunedì | | A | | | | | | | | |
| 4° martedì | | | | | | | | | D | |
| 4° mercoledì | | | | | | D[P] | A[P] | F | | |
| 4° giovedì | | A | | | D[P] | | | | | |
| 4° venerdì | | | | | | | | A | D | |

➤ I §§ 5.1.1 e 5.1.2 sono sostituiti come segue:

5.1.1 *I ruoli dei magistrati assegnati all'ufficio sono distinti in "RUOLO1" e "RUOLO2".*

5.1.2 *All'Ufficio GIP/GUP sono coassegnati il presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione. Il presidente del Tribunale partecipa al carico dell'ufficio limitatamente ai turni esterni per le urgenze come di seguito specificato. Il presidente di sezione partecipa al carico dell'ufficio limitatamente alle sostituzioni degli altri magistrati, in caso di incompatibilità.*

➤ I §§ 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6 sono sostituiti come segue:

5.2.3 *Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, le richieste di archiviazione ex artt. 408 c.p.p. e 411 c.p.p. (comprese quelle con opposizione) sono ripartite, nel rapporto 2-3, secondo il criterio del ruolo crescente, tra i RUOLI 1 e 2, secondo il ruolo crescente (prima il RUOLO1, poi il RUOLO2), nel senso che, per ogni cinque richieste di archiviazione, tendenzialmente, le prime due sono assegnate al RUOLO1, le successive 3 sono assegnate al RUOLO2.*

5.2.4 *Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, le richieste di archiviazione ex artt. 415 c.p.p. (comprese quelle con opposizione) sono ripartite, nel rapporto 2-3, secondo il criterio del ruolo crescente, tra i RUOLI 1 e 2, secondo il ruolo crescente (prima il RUOLO1, poi il RUOLO2), nel senso che, per ogni cinquanta richieste di archiviazione, tendenzialmente, le prime venti sono assegnate al RUOLO1, le successive trenta sono assegnate al RUOLO2.*

5.2.5 *Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, i decreti penali di condanna vanno ripartiti tra i titolari di RUOLO1, RUOLO2 in ragione di uno per ciascuno (1-1-1).*

5.2.6 *Le richieste di rinvio a giudizio sono ripartite, nel rapporto 1-1, a rotazione per ogni ruolo e in maniera sequenziale, secondo il ruolo crescente. Le richieste di giudizio immediato sono assegnate al magistrato già titolare del procedimento. Ove le richieste siano inerenti a procedimenti non ancora assegnati, queste sono ripartite secondo il medesimo criterio delle richieste di rinvio a giudizio. Secondo le medesime proporzioni, vanno ripartite tra i giudici della sezione le richieste di rito abbreviato conseguenti a decreto di giudizio immediato, fatte salve le ipotesi di incompatibilità; in tal caso, si provvederà a compensazione mediante assegnazione del successivo procedimento.*

➤ Il § 5.3.1 è sostituito come segue:

5.3.1 *I giudici assegnati alla Sezione Gip/Gup tengono di norma un numero compreso tra quattro e otto udienze mensili. Le udienze del RUOLO1 sono tenute di norma il lunedì e/o il giovedì; le udienze del RUOLO2 sono tenute, di norma, il martedì e/o il mercoledì.*

➤ Disposizioni transitorie:

- Al fine di riequilibrare i ruoli, per ogni udienza predibattimentale fissata sui ruoli 5bis e 6bis per il mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto di variazione tabellare e fino al mese in cui sul ruolo 3 non perverranno nuovi procedimenti, 10 procedimenti fissati per ciascuna prima udienza di comparizione predibattimentale, scelti tra quelli di più recente iscrizione, secondo il numero di RGNR, sono trasferiti dai ruoli 5bis e 6bis al ruolo 7bis, per il medesimo incombente, alla udienza del terzo mercoledì immediatamente successiva. Tali procedimenti, qualora debbano proseguire per il dibattimento, saranno assegnati secondo quanto previsto dal § 4.8.10.
- Il presidente di sezione continuerà a trattare, fino ad esaurimento, i procedimenti GIP/GUP allo stesso già assegnati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.


Il presente costituisce variazione tabellare urgente ai sensi dell'art. 40 della Circolare sulla Formazione delle Tabelle (esecutività differita alla data di formulazione di parere favorevole all'unanimità da parte del Consiglio Giudiziario).

Si comunichi a tutti i magistrati, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai Sigg. Direttori Amministrativi.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi per conoscenza al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Barcellona P.G., 06/11/2023

il presidente
(Giovanni De Marco)


ALLEGATA LA PROPOSTA DI VARIAZIONE TABELLARE DEPOSITATA DAL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE.

Tribunale di Barcellona P. G.

Sezione penale

al Sig. Presidente del tribunale
di Barcellona P. G.

OGGETTO: Modifica delle tabelle di organizzazione

A causa della mancata richiesta di conferma del dott. Fiocco e dell'assunzione del dott. Manca quale funzionario del Ministero della Giustizia, l'organico dei giudici onorari assegnati al settore penale registra, allo stato, una scopertura quasi pari al 50%, tenuto conto altresì anche del ruolo di cui era titolare il dott. Manca presso la sezione distaccata di Lipari, i cui procedimenti sono stati riassegnati a tutti i giudici della sezione in sede centrale.

Tale scopertura e la conseguente riduzione dei ruoli su cui confluiscono le sopravvenienze, ha determinato un aumento progressivo delle pendenze sul ruolo dei due magistrati onorari in servizio, la dott.ssa Abate ed il dott. Mannuccia, i quali, mensilmente, non riescono a smaltire un numero di procedimenti superiori rispetto alle sopravvenienze, tanto che le pendenze su detti ruoli hanno ormai superato la soglia di cinquecento (sono circa 500 i procedimenti pendenti sul ruolo della dottoressa Abate e circa 600 quelli pendenti sul ruolo del dott. Mannuccia).

Al fine di ridurre il numero di sopravvenienze su tali ruoli, è stata attribuita ai togati la competenza tabellare a trattare numerosi procedimenti per reati che prima erano di competenza dei giudici onorari; sottolineato che i magistrati togati, in sede centrale, si occupano anche dei reati in tema di edilizia, ambiente, rifiuti, ricettazione, commessi nel territorio di Lipari, che prima erano trattati dal magistrato onorario presso la sede distaccata, con decreto n. 71 del 2021, è stata attribuita ai togati la competenza a decidere dei seguenti ulteriori reati: lesioni commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590 c. 3 c.p.), lesioni commesse nell'esercizio della professione sanitaria (590 e 590 sexies c.p.), reati tributari di cui al d.lv.7412000, adescamento di minori (609 undecies c.p.): ad essi è stata anche attribuita la competenza per tutti i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui all'art. 624 bis cp e 624 cp aggravati (prima la competenza era limitata ai furti pluriaggravati), nonché i reati di cui agli artt. 336 e 337 cp.

Sono stati poi attribuiti ai togati i procedimenti per reati a citazione diretta, per i quali, prima della riforma c. d. Cartabia, era prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

Tali variazioni, se hanno certamente ridotto il numero delle sopravvenienze sui ruoli dei giudici onorari, non hanno raggiunto l'obiettivo di risolvere, definitivamente il problema, tanto che i ruoli della magistratura onoraria hanno raggiunto la consistenza prima indicata: va in proposito osservato

che, alla data del 31 ottobre 2023, sui ruoli dei due giudici monocratici onorari sono pervenuti, complessivamente, quasi 700 procedimenti, i quali erano prima divisi per n. 3,80 giudici, mentre ora sono ripartiti solo sui due ruoli residui. Appare evidente che l'indice di ricambio, pur a fronte della elevata produttività dei due magistrati onorari, che hanno esaurito, nel 2023, fino alla data del 31 ottobre 560 procedimenti, non potrà mai essere superiore ad 1.

A tal fine, ritengo che sia utile, come d'altronde previsto dal decreto n. 62 del 2022, la riattivazione del ruolo dibattimentale monocratico 7 bis (sul quale dovrebbero confluire i procedimenti a citazione diretta, non di competenza dei magistrati professionali, secondo i criteri di assegnazione tabellare vigenti fino alla data del 28 giugno 2022, e quindi nei limiti di 1/3; se il decreto n. 62, prevedeva che le udienze predibattimentali relative ai procedimenti da assegnare a quel ruolo, fossero tenute, a rotazione, dalle giudici togate, la condizione complessiva della sezione, ed in particolare la situazione attuale dell'ufficio dibattimentale e dell'ufficio GIP/GUP, come sarà in seguito descritta, consigliano di proporre che l'udienza predibattimentale del ruolo 7bis sia svolta dallo scrivente, con partecipazione pertanto del presidente di sezione alla distribuzione dell'ulteriore carico di lavoro.

Non potendo i due giudici onorari allo stato in servizio presso il tribunale essere onerati quindi per la trattazione della fase dibattimentale di tali procedimenti, a causa delle condizioni attuali dei loro ruoli, come sopra evidenziate, si propone di distribuire, a rotazione, sui ruoli 4, 5, 6 e 7, affidati alle cure delle magistrature togate, i procedimenti che supereranno il vaglio dell'udienza predibattimentale, tenuta dal presidente di sezione.

Allo stesso tempo, al fine di garantire il rispetto della percentuale di lavoro giudiziario assegnata al presidente di sezione, si propone che l'esenzione di cui gode lo scrivente, quale presidente del collegio, ovvero il 50% delle assegnazioni dei procedimenti, sia eliminata; in tal modo, al presidente di sezione, presiedendo egli entrambi i collegi, saranno assegnati, quale relatore e quindi quale estensore, un numero di procedimenti collegiali doppi, rispetto a quelli assegnati alle giudici a latere. Tale soluzione comporta un aggravio nel lavoro della magistrature togate della sezione, minore però rispetto a quello che si sarebbe determinato con l'attuazione del decreto n. 62, atteso che esse sono esentate dalla trattazione dell'udienza predibattimentale sul ruolo 7bis e, nello stesso tempo, si ridurrà il carico di lavoro pertinente alla attività del collegio, a causa della eliminazione della esenzione, prevista in favore del presidente di sezione, del 50% nella designa del relatore.

Tali ulteriori incombenze assegnate al presidente di sezione saranno compensate attraverso l'eliminazione del ruolo dallo stesso tenuto presso l'ufficio GIP-GUP, avente ad oggetto il 40% delle archiviazioni, il 33% dei decreti penali ed il 17% delle richieste di rinvio a giudizio.

La variazione tabellare non incide invero sulla produttività dell'ufficio GIP-GUP, il quale, grazie soprattutto alla abnegazione dei dott. Sidoti e Caristia, è in grado di far fronte alla sopravvenienze

con un numero di due magistrati; va evidenziato in proposito che sono state ricondotte nel limite della fisiologia le pendenze dei procedimenti di archiviazione noti, e ciò grazie alla elevatissima produttività ed all'impegno del dott. Sidoti, che aveva ereditato, un gravosissimo arretrato. In proposito, è opportuno sottolineare che la pendenza dei procedimenti noti presso l'ufficio GIP-GUP si è ridotta da 1114 al 31-12-2022 a 720 al 31 ottobre 2023, fino a 593 al 30 novembre 2023; tale numero dovrebbe ulteriormente diminuire, tenuto conto del dato tendenziale.

Deve ancora osservarsi che si è inoltre ridotta la sopravvenienza di affari pervenuti presso l'ufficio GIP-GUP (da 2492 nell'anno 2022, fino a 1765 nel 2023), i quali, come constatato anche attraverso consultazione con i magistrati del detto ufficio, possono essere, salve ulteriori verifiche nel corso del tempo, trattati dai due magistrati assegnati a tempo pieno al detto ufficio; la riduzione del numero di procedimenti pervenuti presso l'ufficio consegue anche alle modifiche normative intervenute, con congrua riduzione dei procedimenti per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, con la modifica della regola di giudizio per il dibattimento e con il sostanziale azzeramento delle richieste di decreto penale.

Va invece evidenziato che le sopravvenienze sul ruolo monocratico, dibattimentale considerando i primi dieci mesi del 2023, sono pari a 1004, quasi pari al dato relativo all'intero anno 2022, quando sono pervenuti presso il dibattimento monocratico 1096 procedimenti.

E' opportuno sottolineare che la presente proposta dovrebbe garantire lo svolgimento, da parte dello scrivente, di lavoro giudiziario nella percentuale prevista dalle tabelle; in particolare, eliminata l'esenzione del 50% nelle assegnazioni, l'attività collegiale del presidente di sezione sarà pari al doppio, rispetto a quella prevista per le giudici a latere, tenuto conto che il presidente presiede entrambi i collegi, svolge otto udienze, rispetto alle quattro della giudici a latere ed incamera, quale relatore ed estensore, proprio per tale ragione, un numero di procedimenti doppio. A ciò deve aggiungersi l'udienza predibattimentale mensile relativa al ruolo 7bis per procedimenti aventi ad oggetto reati a citazione diretta, nel corso della quale saranno chiamati, al massimo, 30 procedimenti, come previsto dalle tabelle di organizzazione per i singoli ruoli dei magistrati onorari.

Si propongono altresì ulteriori modifiche, al fine di tenere conto di taluni dati emergenti dalla esperienza concreta nella gestione dei ruoli; in particolare, tenuto conto che il delitto di cui all'art. 572 cp è ormai quasi sempre di competenza del collegio e che spesso gli imputati dei delitti di cui all'art. 572 cp e 612 bis cp, sono sottoposti a misura cautelare, si è assistiti ad una riduzione delle sopravvenienze mensili del numero di procedimenti monocratici provenienti da udienza preliminare di categoria a); per tale ragione, fermo restando il numero totale di procedimenti provenienti da udienza preliminare, da fissare per ogni prima udienza dibattimentale, si propone di indicare due procedimenti per udienza (invece del limite precedente di tre), quale limite massimo per quelli di

categoria a) e cinque procedimenti per prima udienza dibattimentale, quale limite massimo, di quelli di categoria c), pari in precedenza a quattro.

Si propone altresì di specificare, in ordine alla competenza tabellare dei giudici togati, che sono ad essi attribuiti tutti i reati a citazione diretta in materia ambientale, siano essi disciplinati dal D. lgv 152/06 e dal titolo VI bis del libro II del codice penale.

Con riferimento all'ufficio GIP, ferma restando la distribuzione dei turni esterni tra il dott. Caristia ed il presidente del tribunale, come prevista dalla tabella di organizzazione attualmente vigente, si prevede che tutte le archiviazioni siano distribuite in ragione del 60% al dott. Sidoti e del 40% al dott. Caristia (tale diversa percentuale compensa il mancato svolgimento del turno esterno da parte del dott. Sidoti).

Al fine di garantire una immediata riduzione delle pendenze sui ruoli del giudici onorari (tenuto conto del termine a comparire e dei tempi di notifica, le udienze predibattimentali vengono fissate con un margine temporale di circa 4 mesi dalla richiesta di fissazione udienza fo depositata dall'ufficio di procura) si propone che, per ogni udienza predibattimentale fissata sui ruoli 5bis e 6bis per il mese successivo all'entrata in vigore del decreto di variazione tabellare e fino al mese in cui sul ruolo 7bis non perverranno nuovi procedimenti, 10 fascicoli per ogni udienza siano trasferiti dai giudici onorari titolari dei ruoli 5bis e 6bis, sul ruolo 7bis, sempre per la celebrazione della prima udienza di comparizione predibattimentale, al terzo mercoledì immediatamente successivo; i procedimenti da trasferire saranno quelli con numero di RGNR più recente.

Si propone altresì che il presidente di sezione continui a trattare, fino ad esaurimento, i procedimenti GIP/GUP allo stesso assegnati.

Si evidenzia che la proposta è stata comunicata a tutti i giudici della sezione, i quali, con lo spirito di servizio e la dedizione all'ufficio che ha sempre caratterizzato la loro attività, l'hanno pienamente condivisa.

Premesso quanto sopra, si propongono quindi le seguenti modifiche

1. Le tabelle di organizzazione dell'ufficio sono così modificate.

4.3. ORGANIZZAZIONE – RUOLI E SUPPLENZA DEI GOP

4.3.1. L'enormità delle pendenze relative al settore penale, in uno con le croniche carenze di organico; in generale le gravissime condizioni in cui versa questo Tribunale, in uno con le buie prospettive di raggiungimento e mantenimento di pieno organico, rendono il ricorso massiccio ai Giudici Onorari l'unica soluzione possibile per "limitare i danni". Il mancato ricorso a tale soluzione determinerebbe, certamente, un ulteriore pesantissimo aggravio dell'arretrato, la sistematica prescrizione dei reati per buona metà del carico penale, un pericolosissimo blocco nella gestione dei processi più delicati in materia di criminalità

organizzata e di reati di particolare allarme sociale, nonché danni enormi sia per l'utenza, sia per l'Amministrazione, a cagione del proliferare di contenziosi ex l. 89/01. L'impiego dei giudici onorari è stato concordato e condiviso con i magistrati – togati ed onorari – in servizio presso l'ufficio. Peraltro, la vacanza di due magistrati onorari sui quattro previsti in pianta organica, determinano la necessità di prevedere una partecipazione dei magistrati togati alla trattazione dei procedimenti di competenza della magistratura onoraria, realizzabile attraverso la riattivazione del ruolo 7bis assegnato al presidente di sezione e la distribuzione dei detti fascicoli, dopo la fase predibattimentale, ai giudici togati dell'ufficio.

- 4.3.2. Nell'ambito del settore dibattimentale penale, **presso la sede centrale, sono istituiti quattro ruoli monocratici assegnati a magistrati professionali**, nonché, secondo le disposizioni di cui agli artt. 178 e ss. della Circolare sulla formazione delle tabelle, nonché degli artt. 30 c. 1 lett. b) e 11 c. 6 D.Lv. 116/2017, n. 4 ruoli monocratici assegnati a magistrati onorari.
- 4.3.3. L'attività dei G.O.P. – conformemente al disposto di cui ai menzionati artt. 30 c. 1 lett. b) e 11 c. 6 D.Lv. 116/17, coordinato con le prescrizioni di cui gli artt. 178 e ss. della Circolare e con l'interpretazione di cui alla Risoluzione *sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale* adottata dal C.S.M. il 25/1/2012 ed alla delibera del C.S.M. del 10/07/2014 – è strutturata mediante la istituzione di ruoli autonomi, composti secondo criteri oggettivi e predeterminati, da procedimenti rientranti nei limiti del menzionato art. 11 c. 6 D.Lv. 116/2017, gestiti dai Giudici Onorari. Ciascun ruolo assegnato a magistrato onorario è collegato ad un ruolo assegnato a magistrato professionale anche nell'ambito dell'ufficio per il processo. Il magistrato professionale titolare del ruolo collegato esercita la vigilanza sulla gestione del corrispondente ruolo assegnato a magistrato onorario.
- 4.3.4. **I magistrati onorari assegnati all'ufficio per il processo sono tabellarmente supplenti dei magistrati professionali in tutti i casi in cui questi siano occasionalmente assenti o impediti, sia nei ruoli monocratici che collegiali**; in tali circostanze, a seguito di provvedimento del presidente di sezione, i magistrati onorari sostituiscono il magistrato professionale ai fini del rinvio o dell'espletamento dei compiti loro consentiti ai sensi degli artt. 11 comma 6 e 30 c. 1 lett. b) D.Lv. 116/17.
- 4.3.5. Nei limiti di cui al precedente punto § 4.3.3, in presenza di situazioni eccezionali determinate da elevatissimo carico accumulato o gravante sui magistrati professionali, il presidente di sezione potrà disporre, nei limiti di cui ai menzionati artt. 11 comma 6 e 30 c. 1 lett. b) D.Lv. 116/17, **la sostituzione del magistrato professionale con l'omologo magistrato onorario ai fini della composizione del collegio penale, per una singola udienza o per la trattazione di alcuni procedimenti**; in tali casi, comunque, il magistrato onorario non potrà essere relatore del procedimento, né estensore dei provvedimenti.
- 4.3.6. Ai fini di cui ai §§ 4.3.3 e 4.3.4: il ruolo 5bis è aggregato all'ufficio del processo relativo ai ruoli 4 e 5 ed il magistrato onorario, nei limiti predetti, è supplente dei magistrati professionali; il ruolo 6bis è aggregato all'ufficio del processo relativo ai ruoli 6 e 7 ed il magistrato onorario, nei limiti predetti, è supplente dei magistrati professionali;
- 4.3.7. Il ruolo 7bis è assegnato al Presidente di sezione.

4.4 ATTRIBUZIONI

- 4.4.1 Atteso il numero di processi pendenti dinanzi al collegio e la qualità degli stessi, per una più razionale gestione, sono costituiti più collegi, tutti presieduti dal presidente di sezione: il

collegio 1 sarà composto dal presidente di sezione e dai giudici titolari dei ruoli monocratici 5 e 7; il collegio 2 sarà composto dal presidente di sezione e dai giudici titolari dei ruoli 4 e 6..

- 4.4.2 Ai magistrati togati della sezione penale, con esclusione del presidente di sezione, è affidato, in aggiunta al ruolo collegiale, un ruolo monocratico composto, in parte da procedimenti provenienti da udienza preliminare, in parte da procedimenti per reati per i quali è prevista la citazione diretta, con particolare riferimento ad alcune tipologie di reato (ambiente, edilizia, ricettazione, truffa, furto aggravato, furto in abitazione), nonché processi con imputati sottoposti nel medesimo procedimento a misura cautelare, processi per appello avverso le sentenze penali dei Giudici di Pace e procedimenti in materia di reclamo avverso provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari.
- 4.4.3 Sono istituiti, altresì ulteriori quattro ruoli monocratici, affidati a giudici onorari, *ad eccezione del ruolo 7bis, assegnato al presidente di sezione*; su tali ruoli confluiscono processi per reati di cui all'art. 550 c.p.p. (citazione diretta), con esclusione di quelli riservati ai magistrati professionali.
- 4.4.4 Resta istituito un ruolo monocratico (RUOLO 8) presso la Sezione Distaccata di Lipari per la trattazione dei procedimenti di competenza di detta Sezione in materia di appello avverso sentenze del Giudice di Pace e con imputati sottoposti a misura cautelare in relazione ai reati per i quali si procede.
- 4.4.5 È, inoltre, confermata la istituzione di un ulteriore ruolo monocratico (8bis), gestito da un giudice onorario, destinato ad accogliere i processi ex art. 550 c.p.p. (citazione diretta) di competenza territoriale della Sezione Staccata di Lipari, come determinati in base alle norme sull'ordinamento giudiziario; alle nome del codice di rito; ai decreti presidenziali emanati a norma dell'art. 10 commi 8 e 9 del D.Lv. 14/14 e, segnatamente, dai decreti n. 62 del 4/6/2014, n. 75 del 22/11/2019 e n. 78 del 17/12/2020.
- 4.4.6 A ciascuno dei magistrati professionali titolari di ruolo monocratico compete la funzione di controllo dell'attività dei magistrati onorari. Il Presidente di Sezione sovrintende a tale funzione, coordina gli uffici del processo costituiti nell'ambito del settore penale e indice periodiche riunioni finalizzate a definire linee guida e verifiche della produttività.

4.5 RIPARTIZIONE DEL CARICO

- 4.5.1 I processi in materia collegiale sono attribuiti ai due collegi in misura uguale, a rotazione tra i collegi, eventualmente ripartendo gli stessi per categorie in base alla complessità determinata: dal numero degli imputati; dal numero delle imputazioni; dalla tipologia delle imputazioni. Eventuale deroga al criterio di assegnazione dovrà essere autorizzata dal presidente di sezione, il quale provvederà a comunicarla al presidente del tribunale, allegando le ragioni della stessa.
- 4.5.2 I processi con rito monocratico provenienti da udienza preliminare, nonché quelli derivanti da decreto di giudizio immediato (dunque relativi a reati per i quali è prevista la trattazione in udienza preliminare), vengono ripartiti in ragione di 1/4 – 1/4 – 1/4 – 1/4 tra i RUOLI 4, 5, 6 e 7.
- 4.5.3 Sono ripartiti in maniera eguale tra i ruoli 4, 5, 6 e 7, in ragione di 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4: tutti i processi relativi ad appelli avverso sentenze del Giudice di Pace; tutti i processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) in materia di edilizia (D.P.R. 380/01), paesaggio (D.Lv. 42/04), inquinamento (D.Lv. 152/06), ricettazione (648 c.p.), truffa aggravata ex art. 640

secondo comma c.p. e per la rilevanza del danno (640 comma 1 e 61 n. 7 c.p.), furto aggravato (624 e 625 c.p.), furto in abitazione (624 bis c.p.), lesioni commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590 c.p.), lesioni commesse nell'esercizio della professione sanitaria (590 e 590 sexies), reati di cui al D. lg v 74/00, adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.); volenza o minaccia a pubblico ufficiale (336 c.p.); resistenza a pubblico ufficiale (337 c.p.); occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis); interruzione di pubblico servizio, nella ipotesi riguardante i capi o i promotori (art. 340 secondo comma c.p.); esercizio abusivo di una professione nella ipotesi dell'ultimo comma (348 terzo comma c.p.); violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.); falsa testimonianza (art. 372 c.p.); false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla autorità giudiziaria (374-bis c.p.); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (art. 377 bis c.p.); evasione aggravata (art. 385 secondo comma c.p.); procurata inosservanza di pena (390 c.p.); istigazione a delinquere (art. 414 c.p.); istigazione a disobbedire le leggi (art. 415 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.), contraffazione di carta filigranata (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete o valori bollati (art. 461 c.p.); contraffazione ed del sigillo dello stato o uso del sigillo contraffatto (art. 467 c.p.); contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o loro uso (art. 468 c.p.); indebito utilizzo de falsificazione di carte di credito o di pagamento (art. 493-ter c.p.), falsa attestazione su identità o qualità di persona resa a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.); fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione (art. 495-ter c.p.); false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui (art. 496 c.p.); possesso o fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.); possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.); atti osceni (art. 527 secondo comma c.p.); bigamia (art. 556 c.p.); rissa aggravata (art. 588 secondo comma c.p.); violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.); violazione di domicilio aggravata (art. 614, quarto comma c.p.), violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 primo comma c.p.), rivelazione di corrispondenza (art. 619, secondo comma c.p.); danneggiamento in occasione di manifestazioni (art. 635 terzo comma c.p.); fraudolento danneggiamento di beni assicurati (art. 642 c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.); reati previsti dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; i reati previsti dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; i reati previsti dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; i reati previsti dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; i reati previsti dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; i reati previsti dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-qua- ter, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; tutti i processi derivanti da citazione diretta con imputati sottoposti a misura cautelare; tutti i processi derivanti da

opposizione a decreto penale di condanna (461 c.p.p.); tutti i procedimenti per reclamo avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice per le indagini preliminari.

4.5.4 Sono ripartiti in ragione di 1/3 -1/3 ed 1/3 tra i RUOLI 5bis, 6bis e 7bis, tutti i processi derivanti da citazione diretta (ex art. 550 c.p.p.) diversi da quelli di cui al § 4.5.2.

~~4.5.5 Nell'eventualità in cui all'ufficio per il processo presso il settore dibattimentale venga coassegnato un giudice onorario in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace, i procedimenti di cui al § 4.5.3 sono così ripartiti in ordine progressivo: di 1/3 -1/3 tra i ruoli 5bis e 6bis, 1/12 ciascuno sui ruoli 4, 5, 6 e 7. I titolari dei ruoli 4, 5, 6 e 7, in esito all'udienza di comparizione predibattimentale, ove il procedimento non venga definito con rito alternativo o sentenza di non doversi procedere, ne delegheranno la trattazione al GOP assegnatario del ruolo 7bis, secondo il calendario predisposto da quest'ultimo.
(ABROGATO)~~

4.8 ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

4.8.1 I nuovi processi vengono fissati, per i ruoli collegiali, all'udienza di smistamento di ciascun mese; per i ruoli monocratici, all'udienza di smistamento e predibattimentale.

4.8.2 I processi di **competenza collegiale** sono assegnati ai due collegi, in ordine di numero registro notizie di reato, in maniera progressiva, a partire dal primo collegio, e fissati alla prima udienza di smistamento mensile; nell'ipotesi in cui detta udienza sia in giornata festiva, i procedimenti saranno fissati alla prima udienza successiva utile di quel collegio. A ciascuna udienza di smistamento possono essere fissati non più di 4 nuovi processi; una volta saturata l'udienza, i nuovi processi vengono fissati all'udienza di smistamento successiva. Nella ipotesi di emissione di decreto di rinvio a giudizio o di decreto di giudizio immediato con imputati sottoposti a misura custodiale, il GUP dovrà contattare il presidente di sezione, il quale, nel rispetto del criterio di rotazione di assegnazione tabellare, provvederà eventualmente ad individuare altra udienza, temporalmente più vicina, nella quale fissare il procedimento. L'assegnazione dei procedimenti ai componenti del collegio è effettuata secondo i criteri di cui ai successivi §§ 4.8.12 e ss.

4.8.3 I processi **provenienti da udienza preliminare o da decreto di giudizio immediato** sono assegnati ai ruoli monocratici 4, 5, 6 e 7, secondo il rapporto 1-1-1-1, a rotazione per categorie di procedimenti: categoria a) procedimenti per delitti di cui agli artt. 572 c.p., 589 c.p., 612 c.p.; categoria b) processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare; categoria c) processi per altri reati. I nuovi processi vanno assegnati alla prima udienza utile mensile destinata allo smistamento; nell'ipotesi in cui detta udienza sia in giornata festiva, i procedimenti saranno fissati alla prima udienza successiva utile del giudice. Ciascuna prima udienza può ricevere non più di **nove nuovi** processi di cui un massimo di due processi della categoria a) ed un massimo di cinque processi della categoria c); una volta saturata l'udienza, i nuovi processi vengono fissati all'udienza di smistamento successiva. I processi della categoria b) sono assegnati alla prima udienza utile di smistamento. Nella ipotesi di emissione di decreto di rinvio a giudizio o di decreto di giudizio immediato con imputati sottoposti a misura custodiale, ove la prima udienza utile utilizzata con il criterio sopra indicato dovesse essere non compatibile con i termini custodiali, il GUP dovrà contattare il giudice cui il procedimento deve essere attribuito

- in base ai criteri di assegnazione tabellare, il quale provvederà eventualmente ad individuare altra udienza, temporalmente più vicina, nella quale fissare il procedimento.
- 4.8.4 In caso di assegnazione di **procedimenti con più di cinque imputati o più di 10 imputazioni**, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica riduzione del numero di procedimenti massimi fissabili per udienza.
- 4.8.5 I processi conseguenti a **opposizione a decreto penale di condanna** sono assegnati ai RUOLI 4, 5, 6 e 7, nel rapporto 1-1-1-1, in ordine di numero registro notizie di reato, a rotazione, a partire dal RUOLO 4. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile di smistamento in misura **non superiore a 4** complessivi per ciascuna udienza. Saturata l'udienza di smistamento, si passa all'udienza di smistamento successiva.
- 4.8.6 I processi per reati a citazione diretta riservati alla cognizione dei magistrati professionali di cui al § 4.5.2 **sono assegnati ai ruoli 4, 5, 6 e 7 nel rapporto 1-1-1-1**, a rotazione, in ordine di numero registro notizie di reato, in maniera progressiva. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile di smistamento e predibattimentale in misura non superiore a 9 complessivi per ciascuna udienza. Saturata l'udienza, si passa all'udienza di smistamento o predibattimentale successiva. In caso di assegnazione di procedimenti con più di 5 imputati o più di 10 imputazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica riduzione del numero di procedimenti massimi fissabili per udienza
- 4.8.7 **Quando i processi sono assegnati per l'udienza di comparizione predibattimentale**, in esito alla stessa, se il processo deve proseguire per il dibattimento, questo è assegnato al giudice titolare del RUOLO avente numero immediatamente superiore a quello del giudice che ha trattato l'udienza predibattimentale; se quest'ultimo è titolare del RUOLO avente numero più alto (allo stato 7), il processo è assegnato per il dibattimento al titolare del RUOLO avente numero più basso (allo stato 4). Il processo è rinviato per la trattazione dibattimentale all'udienza indicata dal giudice destinatario, **secondo il calendario che verrà preventivamente formato dallo stesso in conformità alle direttive del presidente di Sezione.**
- 4.8.8 I procedimenti per reclamo avverso i **provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice per le indagini preliminari, nonché i processi di appello avverso le sentenze penali del Giudice di Pace** sono assegnati ai ruoli 4, 5, 6 e 7, nel rapporto 1-1-1-1, in ordine di numero registro notizie di reato, a rotazione per gruppo di processi, a partire dal ruolo 4. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile di smistamento e predibattimentale.
- 4.8.9 I processi per reati a **citazione diretta attribuiti alla cognizione del giudice onorario** sono assegnati, direttamente, ai RUOLI 3, 5 bis, 6 bis e 7bis, nel rapporto 1-1-1 in ordine di numero registro notizie di reato, a rotazione. In caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputati o più di 10 imputazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni, con conseguente simmetrica riduzione del numero di procedimenti massimi fissabili per udienza. I nuovi processi sono assegnati alla prima udienza utile mensile in misura non superiore a 30 per ciascuna prima udienza relativamente ai RUOLI 5bis e 6bis. Saturata l'udienza, si passa all'udienza di smistamento successiva.

- 4.8.10 I processi assegnati, ai fini dell'udienza di comparizione predibattimentale, sul ruolo 7bis, quando il processo deve proseguire per il dibattimento, sono assegnati ai ruoli 4, 5, 6 e 7, in numero di 1-1-1-1, a rotazione, in ordine di numero registro notizie di reato, in maniera progressiva. Il processo è rinviato per la trattazione dibattimentale all'udienza indicata dal giudice destinatario, secondo il calendario che verrà preventivamente formato dallo stesso in conformità alle direttive del presidente di Sezione.
- 4.8.11 Fermo restando quanto previsto per le assegnazioni sul RUOLO 7BIS, **quando i processi sono assegnati direttamente sul ruolo del giudice onorario ai fini dell'udienza di comparizione predibattimentale**, in esito alla stessa, quando il processo deve proseguire per il dibattimento, questo è assegnato al giudice onorario titolare del ruolo avente numero immediatamente superiore a quello del giudice che ha trattato l'udienza predibattimentale; se quest'ultimo è titolare del RUOLO avente numero più alto (allo stato 6bis), il processo è assegnato per il dibattimento al titolare del RUOLO avente numero più basso (allo stato 5bis). Il processo è rinviato per la trattazione dibattimentale **all'udienza indicata dal giudice destinatario, secondo il calendario che verrà preventivamente formato dallo stesso in conformità alle direttive del presidente di Sezione.**
- 4.8.12 All'assegnazione dei processi procede direttamente il Presidente di Sezione che può avvalersi della collaborazione di personale della cancelleria. Il Presidente di Sezione, d'intesa con i giudici, con proprio decreto, individua, per ciascun ruolo, quale delle udienze mensili sia destinata allo smistamento e alla comparizione predibattimentale. L'individuazione di tali udienze non costituisce variazione tabellare.
- 4.8.13 I nuovi procedimenti di competenza del collegio sono assegnati, dal Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 159 della Circolare, ai tre componenti del collegio al più tardi per l'udienza di cui all'art. 484 c.p.p. Il giudice nominato relatore è, di regola, anche estensore della sentenza. I procedimenti sono assegnati in ragione di uno ciascuno, a rotazione. ~~Se il collegio è presieduto dal presidente di sezione, allo stesso compete una riduzione del 50%, sicchè gli sono assegnati, quale relatore, un procedimento ogni cinque; in tal caso, il presidente del collegio è escluso dalla rotazione per un procedimento ogni due, a partire dal secondo.~~
- 4.8.14 A tali fini l'assegnazione è operata secondo il criterio della rotazione, a partire dal magistrato più giovane e secondo il numero di registro Dibattimento, in maniera progressiva.
- 4.8.15 In caso di assegnazione di procedimenti con più di cinque imputati o più di 10 imputazioni, il giudice è esonerato dalle successive assegnazioni per un procedimento ogni cinque imputati e per un procedimento ogni dieci imputazioni.
- 4.8.16 In caso di eccessivo carico per il singolo componente del collegio, il presidente di sezione, con proprio provvedimento, può sospendere temporaneamente le nuove assegnazioni. Ai medesimi fini, d'intesa con i componenti del collegio, può procedere alla riassegnazione di uno o più procedimenti.
- 4.8.17 L'assegnazione dei procedimenti ha rilevanza meramente interna.
- 4.8.18 Tutti i giudici monocratici tengono udienza il primo giorno non festivo del mese di febbraio ed il primo giorno non festivo del mese di settembre ai fini della **revoca delle sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo**. Ciascun giudice tratta i procedimenti relativamente ai quali la sentenza è stata

pronunciata dal giudice titolare del relativo ruolo. In caso di concomitanza con udienza penale ordinaria, vengono trattati prima i procedimenti per la revoca della sentenza di non doversi procedere. In caso di indisponibilità delle aule, i giudici, ai fini della revoca delle sentenze di non luogo a procedere, si succederanno nella medesima aula disponibile.

4.9 UDIENZE

- 4.9.1 Le udienze hanno inizio, di norma, alle ore 9,00 e si concludono, di norma, entro le ore 19,00
- 4.9.2 Il collegio tiene 8 udienze ordinarie mensili: due per ciascuna delle tre composizioni. Ciascun collegio può fissare una ulteriore udienza straordinaria mensile
- 4.9.3 I ruoli 4, 5, 6 e 7 tengono cinque udienze mensile
- 4.9.4 Il ruolo 7bis tiene una udienza predibattimentale al mese
- 4.9.5 I ruoli 5bis, 6 bis tengono sette udienze mensili.
- 4.9.6 Il ruolo 8 tiene una udienza nei mesi di marzo e settembre
- 4.9.7 Il ruolo 8 bis tiene tre udienze al mese
- 4.9.8 In ragione delle gravi carenze di personale e della pressochè assoluta impossibilità di garantire la presenza del personale di cancelleria oltre il normale orario, la gestione delle udienze segue le indicazioni di cui alla nota del 25/10/2016 ed al decreto n. 73 del 9/12/2020. Pertanto: a) i magistrati addetti al settore penale non fisseranno udienze straordinarie se non in casi assolutamente eccezionali (quali la imminente scadenza dei termini cautelari di fase, o la necessità di definire procedimenti per esigenze organizzative) e sempre con il coordinamento del sig. presidente di Sezione e d'intesa con il personale di Cancelleria e con la Dirigenza Amministrativa; b) i magistrati addetti al settore penale non prolungheranno le udienze penali (ivi compresa la camera di consiglio) oltre il consueto orario di lavoro e, comunque, oltre le ore ~~18.00, 19:00~~ se non in casi assolutamente eccezionali (quali la imminente scadenza dei termini cautelari di fase, o la necessità di definire procedimenti per esigenze organizzative); c) i magistrati addetti al settore penale, in tutti i casi in cui sia prevedibile una camera di consiglio non istantanea e un'udienza che possa protrarsi al pomeriggio, onde non gravare con i tempi della camera di consiglio sull'organizzazione del personale di Cancelleria ed evitare lunghe attese ai difensori, al pubblico ministero ed alle parti, valuteranno l'opportunità di disporre il rinvio del processo, immediatamente dopo le conclusioni di tutte le parti, ad una udienza immediatamente successiva per "eventuali repliche". All'apertura di tale udienza, sentite le parti circa le eventuali repliche, i magistrati procederanno alla camera di consiglio ed alla conseguente lettura del dispositivi.
- 4.9.9 Le udienze ordinarie nel settore penale seguono il seguente schema, nel quale sono indicate le aule di udienza (A, D o F), nonché le prime udienze, [P] o [Pd], destinate allo smistamento, rispettivamente per i processi da udienza preliminare ed a citazione diretta.

UDIENZE

| | ruolo 1 (collegio) P ₃ MS | ruolo 2 (collegio) P ₅ SNN | ruolo 4 (Polimeni) | ruolo 5 (Murabito) | ruolo 6 (Genovese) | ruolo 7 (Spina) | ruolo 5bis (Mannuccia) | ruolo 6 bis (Abate) | ruolo 7 bis Orifici) | ruolo 8 Lipari (Genovese) | ruolo 8 bis Lipari (Manca) |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ° lunedì | A | | F[Pd] | | D | | | | | | |
| ° martedì | | | | | | | A | D | | | |
| ° mercoledì | | | F | D | | A[Pd] | | | | | |
| ° giovedì | A | | | | D | | | F | | | |
| ° venerdì | | | | | | | F | | | | |
| ° lunedì | A[P] | | | | | | | | | | |
| ° martedì | | | D | A[Pd] | | F | | | | | |
| ° mercoledì | | | | | A[Pd] | | | D | | | |
| ° giovedì | A | | D | | | | F[Pd] | | | | |
| ° venerdì | | | | | A | | | D[Pd] | | | |
| ° lunedì | | A[P] | | | | | | | | | |
| ° martedì | | | | D | | A | F | | | | |
| ° mercoledì | | | A[P] | | | | | F | D [Pd] | | |
| ° giovedì | | A | | D | | F | | | | | |
| ° venerdì | | | | | | | F | | | | |
| ° lunedì | | A | | | | | | | | | |
| ° martedì | | | | | | | F | D | | | |
| ° mercoledì | | | | | D[P] | A[P] | | | | | |
| ° giovedì | | A | | D[P] | | | | F | | | |
| ° venerdì | | | | | | | A | | | | |

(¹) nei mesi di marzo, settembre

(²) solo nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre.

(³) eventuale udienza straordinaria;

5. SETTORE PENALE - UFFICIO G.I.P. / G.U.P.

5.1 COMPONENTI:

dott. Giovanni De Marco

Presidente del tribunale

dott. Antonino Orifici

Presidente di sezione

dott. Giuseppe Caristia

Giudice, RUOLO 1

dott. Giuseppe Sidoti

Giudice, RUOLO 2

5.1.1 I ruoli dei magistrati assegnati all'ufficio sono distinti in "RUOLO1" e "RUOLO2".

5.1.2 All'Ufficio GIP/GUP sono coassegnati il presidente del Tribunale ed il Presidente di sezione.

Il presidente del tribunale partecipa al carico dell'ufficio limitatamente ai turni esterni per le urgenze come di seguito specificato. Il presidente di sezione partecipa al carico dell'ufficio limitatamente alle sostituzioni degli altri magistrati, in caso di incompatibilità.

5.2 CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

5.2.1. Gli affari sono ripartiti, in ragione di uno per ciascuno, tra i giudici titolari dei ruoli 1 e 2 in ordine di ruolo crescente: tale criterio va temperato per determinati affari, che rivestono carattere di urgenza, con quello della assegnazione secondo il turno di presenza in ufficio.

5.2.2 Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, in conformità agli enunciati criteri, vanno assegnati, in ragione di uno per ciascuno, secondo il ruolo crescente (prima il RUOLO1, poi il RUOLO2) i seguenti affari: richiesta di intercettazione telefonica o ambientale; richiesta di proroga di indagini; richiesta di misura cautelare personale; richiesta di misura cautelare reale; richiesta di convalida di sequestro preventivo; richiesta di patteggiamento in corso di indagini; richiesta di incidente probatorio; opposizione avverso decreto del Pubblico Ministero in ordine alla restituzione di cose sequestrate (art. 263, 5° comma, C.P.P); istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se relativa a procedimento non ancora incardinato presso l'ufficio; nomina di curatore speciale; altri atti che non richiedono evasione urgente.

5.2.3 Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, le richieste di archiviazione ex artt. 408 c.p.p. e 411 c.p.p. sono ripartite, nel rapporto 8-12, secondo il ruolo crescente (prima il RUOLO1, poi il RUOLO2)

5.2.4 Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, le richieste di archiviazione ex artt. 415 c.p.p. sono ripartite, nel rapporto 08-12, secondo il ruolo crescente (prima il RUOLO1, poi il RUOLO2)

5.2.5 Salvo quanto previsto dal § 5.2.9, i decreti penali di condanna vanno ripartiti tra i titolari di RUOLO1 e RUOLO2, in ragione di uno per ciascuno (1-1).

5.2.6 Le richieste di rinvio a giudizio sono ripartite, nel rapporto 1-1, secondo il ruolo crescente (prima il RUOLO1, poi il RUOLO2) in maniera sequenziale.

5.2.7 Vanno, invece, ripartiti secondo i turni di presenza in ufficio, tra il titolare del RUOLO1 ed il presidente del Tribunale, i seguenti affari: convalida di arresto o di fermo; convalida di intercettazione telefonica o ambientale se relativa a procedimento non assegnato ad alcuno dei giudici dell'ufficio Gip/Gup; interrogatorio di garanzia per rogatoria. Restano escluse dalla ripartizione in base ai turni di presenza in ufficio le istanze di convalida di sequestro preventivo nonché le richieste di intercettazione telefonica o ambientale; nonché le richieste di convalida di fermo relative a procedimenti già assegnati ai sensi del § 5.2.2.

5.2.8 I turni di presenza in ufficio sono ripartiti, tendenzialmente in maniera paritaria, tra il giudice titolare del RUOLO1 ed il presidente del tribunale. La tabella dei turni è predisposta bimestralmente dal coordinatore dell'ufficio GIP/GUP, in modo da garantire, tendenzialmente, una rotazione settimanale.

5.2.9 Il giudice divenuto assegnatario del procedimento è competente in ordine alla trattazione e gestione di tutte le successive istanze relative al medesimo procedimento ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti, comprese le richieste di convalida di sequestro preventivo, di intercettazione telefonica o ambientale, di fermo, salve le ipotesi di incompatibilità. Tuttavia, nei casi di procedimenti pervenuti per la prima volta all'Ufficio Gip mediante richiesta di convalida di intercettazione telefonica o ambientale, ove la convalida, ai sensi del § 5.2.8 appartenga alla competenza del presidente del Tribunale, il relativo procedimento è assegnato al giudice titolare del RUOLO2.

5.2.10 Ove, per ragioni di incompatibilità, il procedimento non possa essere assegnato al giudice cui spetterebbe secondo il criterio di rotazione, si procederà a compensazione mediante assegnazione a quest'ultimo del successivo procedimento della medesima categoria.

5.2.11 In nessun caso uno dei giudici assegnati all'ufficio adotterà provvedimenti in procedimenti di cui è titolare l'altro giudice e che versino nella fase delle indagini preliminari. In tali casi, quando sussistano ragioni di urgenza ed il giudice titolare del procedimento sia, per qualunque ragione, momentaneamente assente, il provvedimento è adottato dal presidente del Tribunale.

5.3 UDIENZE

5.3.1 I giudici assegnati alla Sezione Gip/Gup tengono di norma un numero compreso tra quattro e otto udienze mensili. Le udienze del RUOLO1 sono tenute di norma il _____ e/o il giovedì; le udienze del RUOLO2 sono tenute, di norma, il martedì e/o il mercoledì.

5.4 ASTENSIONE, RICUSAZIONE E SUPPLENZA

5.4.1 In caso di astensione e ricusazione nel settore gip/gup, il giudice è sostituito dall'altro giudice della sezione. In caso di impossibilità della sostituzione per incompatibilità, il giudice è sostituito dal presidente di sezione. Ove anche in tal modo la sostituzione fosse impossibile, il giudice sarà sostituito dal presidente del Tribunale. Ove, anche in tal modo, la sostituzione fosse impossibile, questa procederà mediante altro magistrato del settore penale, secondo il criterio dell'anzianità crescente ed a rotazione e, ove anche in tal modo la sostituzione fosse impossibile, questa procederà mediante altro magistrato del Tribunale, secondo il criterio dell'anzianità crescente e della rotazione, sempre a partire da quello dei magistrati in possesso, quanto meno, della prima valutazione di professionalità.

Nei casi di astensione trovano applicazione i meccanismi di compensazione di cui al § 5.2.10.

2. Per ogni udienza predibattimentale fissata sui ruoli 5bis e 6bis per il mese successivo

all'entrata in vigore del presente decreto di variazione tabellare e fino al mese in cui sul ruolo 7bis non perverranno nuovi procedimenti, 10 procedimenti fissati per ciascuna prima udienza di comparizione predibattimentale, scelti tra quelli di più recente iscrizione, secondo il numero di RGNR, sono trasferiti dai ruoli 5bis e 6bis al ruolo 7bis, per il medesimo incumbente, alla udienza del terzo mercoledì immediatamente successiva. Tali procedimenti, qualora debbano proseguire per il dibattimento, saranno assegnati secondo quanto previsto dal paragrafo 4.8.10.

3. Il presidente di sezione continuerà a trattare, fin ad esaurimento, i procedimenti GIP/GUP allo stesso assegnati.

Barcellona P.G. 4 dicembre 2023

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

dott. Antonino Orifici